

**REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE**  
**Posizione di Funzione Credito Cooperative Commercio**  
**e Tutela dei Consumatori**

**CONVENZIONE**

L'Anno 20\_\_ nel mese di \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ ad Ancona,

TRA

la Regione Marche, CF 80008630420 e PI 00481070423, con sede in Ancona, Via Tiziano n° 44, nella persona del Dirigente della Posizione di Funzione Credito Cooperative Commercio e Tutela dei consumatori, delegato alla stipula della presente convenzione ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 20/2001, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato, per la carica, presso la sede della Giunta Regionale

E

la Cooperativa (o Consorzio) \_\_\_\_\_ Partita I.V.A  
\_\_\_\_\_ nella persona del suo legale rappresentante sig.  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
domiciliato per la carica a \_\_\_\_\_,

PER

l'erogazione del finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato, di cui all'art. 2 della L.R. n. 5/2003 e relativo Quadro attuativo per l'anno 2021 di cui alla D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021;

PREMESSO

- che il Dirigente della Posizione di Funzione Credito Cooperative Commercio e Tutela dei consumatori (d'ora in poi denominata per brevità P.F.) con D.D.P.F. n.

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato la graduatoria delle cooperative (e loro consorzi) ammissibili a fruire di detto finanziamento;

- che in detta graduatoria è compresa la Cooperativa (o Consorzio) \_\_\_\_\_ Partita I.V.A \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_,

- che i rapporti tra la Regione e la Cooperativa (o Consorzio) vengono disciplinati dalla presente convenzione, il cui schema è stato approvato con il Quadro attuativo di cui alla D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021;

- che, per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, viene fatto espresso riferimento alla L.R. n. 5/2003 e relative norme di attuazione, atti che si intendono qui recepiti anche se non materialmente allegati

## SI CONVIENE

### Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione che viene stipulata in esecuzione alla D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021.

### Art. 2

La Regione Marche eroga, alle condizioni di cui agli articoli successivi, alla Cooperativa (o Consorzio) \_\_\_\_\_ Partita I.V.A \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, d'ora in poi denominata per brevità Cooperativa (o Consorzio), il finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato, previsto dall'art. 2 della L.R. n. 5/2003 (secondo le modalità indicate dalla legge, dal Quadro attuativo di cui alla D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021 e dal conseguente Bando di cui al D.D.P.F. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) pari a €. \_\_\_\_\_ (cifre e lettere).

### Art. 3

La Cooperativa (o Consorzio) si obbliga a restituire il finanziamento di cui al precedente art. 2 a partire dal secondo anno successivo a quello di erogazione, in sei rate semestrali di uguale importo con scadenza come di seguito indicato:

- 1° rata €. \_\_\_\_\_ scadenza 30 giugno 202...;
- 2° rata €. \_\_\_\_\_ scadenza 31 gennaio 202...;
- 3° rata €. \_\_\_\_\_ scadenza 30 giugno 202...;
- 4° rata €. \_\_\_\_\_ scadenza 31 gennaio 202...;
- 5° rata €. \_\_\_\_\_ scadenza 30 giugno 202...;
- 6° rata €. \_\_\_\_\_ scadenza 31 gennaio 202...;

I versamenti saranno effettuati sul c/c intestato alla Regione Marche Giunta Regionale, via Tiziano 44 – 60125 Ancona – IBAN: IT93 S 03111 02600 000000003740 .

#### Art. 4

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione idonea garanzia fideiussoria di pari importo irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta. Detta garanzia può essere prestata da banche, da imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica.

La garanzia di cui al punto precedente deve prevedere espressamente:

- a) l'efficacia della stessa fino alla dichiarazione di assenso della Regione Marche al suo totale svincolo;
- b) la coobbligazione al versamento, a semplice richiesta da parte della Regione Marche tramite PEC, entro 30 giorni dalla richiesta medesima, delle rate di cui al precedente art. 3 o dell'intero finanziamento nei casi di decadenza previsti alla voce "revoca e decadenza" della D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021;
- c) la rinuncia alla preventiva escussione della Cooperativa (o Consorzio), ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- d) la rinuncia ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957, comma 1, del codice civile;
- e) che l'eventuale mancato pagamento del premio da parte della Cooperativa (o Consorzio) al fideiussore non può in nessun caso essere opposto alla Regione Marche.

La Regione Marche rivolgerà al fideiussore tramite PEC la richiesta del pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dal termine di scadenza dei singoli versamenti. Nel caso la Cooperativa (o Consorzio) presenti alla Regione Marche istanza motivata di sospensione temporanea del pagamento la stessa sarà comunicata al fideiussore il quale sarà successivamente informato dell'esito della stessa. La concessione di sospensioni temporanee, non potrà in ogni caso modificare il termine finale previsto per la restituzione completa del finanziamento fissata per il giorno.....

#### Art. 5

La Regione Marche, a seguito del pagamento delle rate di cui al precedente articolo 3, concederà tramite PEC lo svincolo parziale per la somma di volta in volta restituita.

#### Art. 6

Per il periodo decorrente dalla scadenza delle obbligazioni di cui ai precedenti art. 2 e 3 e fino alla data di versamento delle somme dovute nel conto corrente di cui al precedente art. 3, sono dovuti gli interessi legali a carico della Cooperativa (o Consorzio), salvo i casi di sospensione temporanea autorizzati dalla Regione Marche.

#### Art. 7

La Cooperativa (o Consorzio) assume, inoltre, ai sensi della voce “revoca e decadenza” della D.G.R. n. 1136 del 27/09/2021 l’obbligo di restituire l’intero finanziamento entro i quindici giorni successivi alla notifica della decadenza dai benefici di legge qualora si verifichi una o più d’una delle situazioni previste al sopra citato punto.

#### Art. 8

Eventuali modifiche statutarie della Cooperativa (o Consorzio) dovranno essere comunicate alla Regione, onde apportare le correzioni alla Convenzione.

#### Art. 9

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso.

#### Art. 10

Per tutte le controversie derivanti dal presente atto è competente esclusivamente il Foro di Ancona.

<p>Il Dirigente della P. F. Credito Cooperative Commercio e Tutela dei consumatori</p> <hr/>	<p>La Cooperativa (o Consorzio) Il Legale rappresentante</p> <hr/>
--	--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

(nel caso di Cooperative sociali)

Esente da bollo ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 4/12/1997, n° 460.